

Regolamento Carriera

PREMESSA	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Qualifica di studente.....	3
Art. 3 Procedure	3
Art. 4 Importi e modalità di pagamento	3
TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE	3
Art. 5 Accesso ai corsi di studio	3
Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso	4
Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero	4
TITOLO II – ISCRIZIONE	4
Art. 8 Rinnovo dell’iscrizione	4
Art. 9 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso	4
Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)	4
TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME	5
Art. 11 Definizione.....	5
Art. 12 Percorso formativo	5
Art. 13 Presentazione della domanda	5
Art. 14 Revoca	6
TITOLO IV – CARRIERA.....	6
Art. 15 Trasferimento da altro ateneo.....	6
Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo.....	6
Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre	6
Art. 18 Sospensione della carriera.....	6
Art. 19 Interruzione della carriera	6
Art. 20 Decadenza dagli studi	7
Art. 21 Esami di profitto	7
Art. 22 Piano degli studi.....	7
Art. 23 Prova finale	8
Art. 24 Rinuncia agli studi.....	8
TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	8
Art. 25 Mobilità in uscita	8
Art. 26 Mobilità in entrata.....	9
TITOLO VI – POST LAUREAM	9
Art. 27 Master.....	9
Art. 28 Corsi di perfezionamento	9
Art. 29 Corsi di aggiornamento.....	9
Art. 30 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali	10
Art. 31 Dottorato di ricerca	10
TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI.....	10
Art. 32 Percorso PeF24	10
Art. 33 Corso intensivo di formazione per la qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”	10
Art. 34 Corso di specializzazione annuale per Educatore dei servizi educativi per l’infanzia	11
TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	11
Art. 35 Certificazioni	11
Art. 36 Norme di disciplina	11
Art. 37 Tutela per specifiche categorie di studenti e studentesse.....	12
TITOLO IX – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	13
Art. 38 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione.....	13
TITOLO X – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
Art. 39 Trattamento dei dati.....	13
TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 40 Norma transitoria	13
Art. 41 Norme finali	13
ALLEGATO 1 – PART-TIME	14
ALLEGATO 2 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI	15

PREMESSA

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti e le studentesse iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Roma Tre, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.

Art. 2 Qualifica di studente

1. La qualifica si ottiene con l'iscrizione ai corsi di studio di Roma Tre (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall'art. 3 del D.M. 270/04 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di istruzione universitaria) e ai corsi post-lauream (Master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, corsi di aggiornamento).
2. Ottengono la qualifica anche coloro che frequentano Roma Tre nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e degli accordi bilaterali stipulati tra Roma Tre e atenei esteri.

Art. 3 Procedure

Termini e modalità di presentazione delle domande e delle richieste relative alle procedure descritte nel presente Regolamento sono pubblicate sul Portale dello Studente all'indirizzo <http://portalestudente.uniroma3.it>.

Art. 4 Importi e modalità di pagamento

1. Gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento delle tasse dovuti in riferimento alle procedure descritte nel presente regolamento sono disciplinati dal *Regolamento Tasse*, approvato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato sul Portale dello Studente.
2. Alle domande presentate in ritardo, nei casi previsti, è applicata una sovrattassa nella misura indicata nel medesimo regolamento.
3. Il pagamento delle tasse oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di ritardato pagamento, nella misura indicata nel medesimo regolamento.
4. Gli studenti e le studentesse che non sono in regola con il pagamento delle tasse non possono proseguire la carriera e accedere alle procedure descritte nel presente regolamento.

TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE

Art. 5 Accesso ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dei criteri definiti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
2. Le scadenze e le modalità di iscrizione alle prove sono definite annualmente dai bandi di ammissione ai corsi di studio.
3. Prove di accesso
 - a. I corsi ad accesso programmato prevedono una prova di ammissione selettiva per il numero di posti definito dalla programmazione didattica e indicato nei bandi di ammissione.
 - b. I corsi ad accesso libero prevedono una prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale non selettiva, il cui esito può determinare l'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per colmare carenze nelle competenze richieste per l'accesso ai corsi.
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre università, salvo i casi disciplinati da appositi accordi con università italiane o estere, nonché quelli previsti in caso di sospensione della carriera.

Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso

L'immatricolazione con abbreviazione di corso è ammessa nei seguenti casi:

1. Per conseguire un secondo titolo
 - 1.1. Chi ha già conseguito un titolo accademico e desidera iscriversi a un corso di studio di analogo livello presso Roma Tre deve attenersi alle disposizioni previste dal bando di ammissione al corso di studio e dal regolamento didattico del corso di studio. Nell'effettuare la procedura di immatricolazione può essere richiesta alla struttura didattica competente la valutazione del titolo già conseguito ai fini di una abbreviazione di corso.
2. Per proseguire una carriera iniziata presso altro corso di studio
 - 2.1. I trasferimenti da altri atenei e i passaggi tra corsi di studio di Roma Tre sono disciplinati dagli articoli 15 e 17 del presente Regolamento.

Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero

Tutte le disposizioni relative all'immatricolazione con titolo di studio estero e al riconoscimento di titoli di studio conseguiti presso scuole e atenei esteri sono contenute nel *Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri* di Roma Tre e nella *Guida "How To Apply" Ammissione ai corsi di studio con titoli di accesso esteri-"How To Apply" Guide to the enrollment in degree courses for holders of foreign qualifications*.

TITOLO II – ISCRIZIONE

Art. 8 Rinnovo dell'iscrizione

1. Fino al conseguimento del titolo accademico, è richiesta l'iscrizione senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
2. L'iscrizione all'anno successivo si richiede online, ottenendo il bollettino per il pagamento delle tasse previste, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione.
3. L'iscrizione a un anno accademico successivo al primo si perfeziona col versamento di quanto dovuto come prima rata, previa regolarità dei pagamenti relativi agli anni accademici precedenti.
4. Il rinnovo dell'iscrizione è richiesto di anno accademico in anno accademico entro i termini previsti. Coloro che prevedono di conseguire il titolo entro il 31 marzo (ultima sessione di laurea dell'anno accademico) non devono richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico corrente.

Art. 9 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso

1. L'iscrizione presso Roma Tre è, di norma, considerata a tempo pieno, con impegno a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio prescelto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
2. L'iscrizione da un numero di anni complessivi superiore alla durata normale del corso frequentato è considerata fuori corso.

Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di approfondimento culturale, aggiornamento e riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio che consenta l'iscrizione a corsi universitari, iscriversi a singoli insegnamenti attivati da Roma Tre e acquisire entro l'anno accademico di competenza i relativi crediti fino a un massimo di trentasei crediti per anno accademico.
2. L'iscrizione a singoli insegnamenti è consentita:
 - a. a quanti siano in possesso di un titolo di studio che consenta l'iscrizione all'università;

- b. a quanti siano già iscritti presso altre università italiane o estere nel limite delle norme fissate dall'ateneo di appartenenza e, per gli studenti e le studentesse stranieri, dalla normativa vigente per l'ingresso e il soggiorno in Italia;
 - c. a laureati/e presso Roma Tre o altri atenei italiani che intendono iscriversi, per l'a.a. in corso o per l'a.a. successivo, a un corso di laurea magistrale;
 - d. a iscritti/e a Roma Tre che intendono sostenere esami e acquisire crediti relativi ad attività didattiche non comprese nel proprio piano di studio.
3. L'iscrizione a singoli insegnamenti con deroga al limite dei trentasei crediti è consentita in vista dell'iscrizione a un corso di laurea magistrale, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo.
 4. La frequenza a singoli insegnamenti consente di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
 5. I corsi di studio possono stabilire specifiche condizioni di accesso e frequenza ai propri insegnamenti come corsi singoli. Stabiliscono inoltre a quali attività didattiche tra quelle presenti nella propria offerta didattica è possibile iscriversi come corsi singoli.

TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME

Art. 11 Definizione

Lo status di studente/essa part-time consente di svolgere la propria attività didattica con la possibilità di articolare il corso di studio in quattro, cinque o sei anni per le lauree (triennali), ed in tre o quattro anni per le lauree magistrali (biennali). Trascorsi gli anni sopra indicati, quanti non abbiano già conseguito il titolo saranno iscritti fuori corso in regime di tempo pieno.

Art. 12 Percorso formativo

1. La disciplina dei percorsi formativi part-time è riservata ai regolamenti didattici dei corsi di studio che prevedano tale figura.
2. Coloro che optano per il part-time sottopongono il piano degli studi scelto all'approvazione del proprio corso di studio.
3. Per i Corsi di Laurea è possibile acquisire un numero massimo di:
 - 45 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni;
 - 36 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo cinque anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo sei anni.
4. Per i Corsi di Laurea Magistrale è possibile acquisire un numero massimo di:
 - 40 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo tre anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni.
5. Il numero dei crediti previsti all'interno delle diverse tipologie di part-time può variare fino ad un limite di 5 crediti in difetto o in eccesso, a seconda della ripartizione didattica prevista dal corso di studio di appartenenza.

Art. 13 Presentazione della domanda

1. È possibile effettuare la richiesta di iscrizione part-time entro la scadenza prevista per il pagamento della prima rata di tasse.
2. L'opzione per il part-time è consentita a coloro che alla data di presentazione della domanda non hanno conseguito un numero pari o superiore a 120 CFU per un Corso di Laurea triennale e a 60 CFU per un Corso di Laurea Magistrale.
3. L'anno di corso di iscrizione è definito dal calcolo dei crediti acquisiti e dalla tipologia di part-time scelta, come da tabella di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 14 Revoca

La scelta dell'iscrizione part-time può essere revocata, su richiesta, entro la scadenza del pagamento della prima rata di tasse relativa all'iscrizione a ciascun anno accademico successivo.

TITOLO IV – CARRIERA

Art. 15 Trasferimento da altro ateneo

1. Coloro che intendono trasferirsi a Roma Tre da un altro ateneo devono attenersi a quanto disposto dal bando di ammissione e dal regolamento didattico relativo al corso di studio cui intendono iscriversi.
2. Il trasferimento si intende perfezionato con l'iscrizione a Roma Tre, che si effettua versando la prima rata delle tasse di iscrizione.

Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo

1. Il trasferimento a un altro ateneo può essere richiesto entro il 15 ottobre di ogni anno. Alle richieste ricevute oltre tale scadenza viene applicata una indennità secondo quanto definito dal *Regolamento Tasse*.
2. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica è trasmesso all'ateneo presso il quale lo/la studente/essa ha dichiarato di volersi trasferire.
3. La ripresa della carriera presso Roma Tre senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica presso l'ateneo sede del trasferimento comporta il reintegro nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre

1. Termini e requisiti per effettuare il passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre sono specificati nel bando di ammissione e nel regolamento didattico relativi al corso di studio prescelto.
2. Coloro che sono iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti didattici previgenti possono effettuare il passaggio a corsi di studio riformati aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti di diversa denominazione, con le modalità ed entro le scadenze stabilite dai corsi di studio, che riformulano in termini di crediti convalidati le carriere pregresse.

Art. 18 Sospensione della carriera

1. La sospensione della carriera può essere richiesta esclusivamente da coloro che sono iscritti ai corsi di studio riformati (D.M. 509/1999 – D.M. 270/2004).
2. La domanda può essere presentata esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a. per proseguire gli studi e conseguire il titolo presso: università estere, istituti di formazione militare italiani, Dottorato di Ricerca, Master Universitario di primo e secondo livello, Scuole di Specializzazione;
 - b. iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità;
 - c. maternità, paternità e puerperio;
 - d. invalidità superiore al 33%;
 - e. servizio civile volontario nazionale e internazionale.
3. La sospensione può essere effettuata per la durata massima di un solo anno accademico, fatti salvi i casi illustrati ai punti a. e b., per i quali è estendibile per la durata normale degli studi.
4. Coloro che si avvalgono della sospensione non sono tenuti alla corresponsione delle tasse universitarie, non possono sostenere alcuna prova d'esame e svolgere alcun atto di carriera, ed il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 19 Interruzione della carriera

1. L'interruzione della carriera si verifica in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione per almeno un anno accademico, senza che sia stata richiesta la sospensione della carriera.

2. Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera. Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 20 Decadenza dagli studi

1. Coloro che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico nel quale hanno sostenuto l'ultimo esame o da quello dell'ultima iscrizione in corso (non si tiene conto degli anni di iscrizione in qualità di ripetente), se più favorevole, decadono dalla qualità di studente.
2. Coloro che sono in difetto del solo esame di prova finale non decadono, qualunque sia l'ordinamento didattico del proprio corso di studio.
3. Gli studenti e le studentesse decaduti possono inoltrare apposita domanda entro il 15 dicembre per ottenere il reintegro nella qualità di studente in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte della struttura didattica competente, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 21 Esami di profitto

1. Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, è necessario:
 - a. essere in regola con il versamento delle tasse;
 - b. aver superato eventuali esami propedeutici;
 - c. essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste;
 - d. presentare alla commissione d'esame un proprio documento di riconoscimento.
2. La violazione delle suddette regole comporta l'annullamento degli esami con provvedimento rettorale.
3. Per sostenere gli esami è necessario iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio di prenotazione e secondo le istruzioni disponibili nel Portale dello Studente.
4. In caso di iscrizione fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, è possibile richiedere di sostenere la prova d'esame facendo riferimento al programma e alle attività didattiche dell'insegnamento relativo ad un anno accademico precedente nel quale l'insegnamento è stato frequentato, per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.
5. L'attestazione dell'esito dell'esame è effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal *Regolamento Didattico d'Ateneo*.
6. La procedura di verbalizzazione è svolta online. L'esame viene registrato nella carriera, conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d'esame, con la data di sostenimento, la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato.

Art. 22 Piano degli studi

1. Lo svolgimento della carriera si realizza secondo un piano di studi. Fino a che non sia stato definito il piano di studi proprio dello/a studente/essa ai sensi di quanto previsto dalla disciplina del corso di studio di appartenenza è possibile sostenere esclusivamente gli esami relativi alle attività didattiche obbligatorie previste da detto corso. Gli studenti e le studentesse immatricolati a partire dall'anno accademico 2013-2014, ad esclusione di coloro che hanno effettuato un trasferimento, un passaggio o un'abbreviazione di corso prima dell'anno accademico 2016-2017, possono presentare il piano di studi esclusivamente online tramite il Portale dello Studente. I singoli Dipartimenti, sulla base delle specifiche caratteristiche del percorso formativo, possono estendere l'obbligo di compilazione online anche a coloro che si sono immatricolati negli anni accademici precedenti il 2013-2014.
2. Ove previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, è possibile presentare un piano degli studi individuale, che è soggetto all'approvazione della struttura didattica competente.
3. La frequenza di attività didattiche non comprese nel piano degli studi e l'ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente tramite l'iscrizione a singoli insegnamenti, di cui all'Art. 10 del presente

Regolamento. Le attività didattiche non comprese nel piano degli studi eventualmente sostenute sono considerate soprannumerarie e non concorrono al calcolo della media per il conseguimento del titolo.

4. È possibile includere nel proprio piano degli studi attività didattiche presenti nell'offerta di corsi di studio diversi da quello presso cui si è iscritti. I dipartimenti possono stabilire condizioni e limiti per la inclusione delle attività didattiche dei propri corsi di studio da parte di iscritti/e a corsi di studio di altri dipartimenti.

Art. 23 Prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale occorre possedere i requisiti stabiliti dai singoli corsi di studio, e attenersi a quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle procedure amministrative adottate da Roma Tre in materia.
2. Ai fini dell'ammissione alla prova finale gli uffici dell'Area Studenti procedono al controllo del curriculum degli studenti e delle studentesse al fine di verificarne la conformità all'ordinamento didattico del corso di studio di appartenenza e la regolarità amministrativa. Coloro che non risultano in regola non possono essere ammessi alla prova finale.
3. La prova finale è verbalizzata con procedura online.

Art. 24 Rinuncia agli studi

1. È possibile rinunciare in ogni momento allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando un'apposita dichiarazione scritta, irrevocabile e incondizionata.
2. La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti e delle tasse pagate, ad eccezione del caso previsto al comma 6 dell'Art. 14 del *Regolamento Tasse*.
3. A seguito della rinuncia viene restituito il titolo di studio di scuola media secondaria, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.
4. Coloro che intendono iscriversi nuovamente a corsi di studio di Roma Tre devono inoltrare domanda di reintegro in un corso di studio attivato secondo l'offerta didattica vigente al momento della richiesta entro il 15 dicembre. La struttura didattica competente valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 25 Mobilità in uscita

1. È possibile svolgere parte dei propri studi presso università estere, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale* e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche.
2. Le modalità e i requisiti per la partecipazione sono stabiliti dai bandi di partecipazione ai singoli programmi.
3. L'ammissione alla mobilità comporta il riconoscimento delle attività svolte presso l'istituzione estera previa presentazione e approvazione da parte della struttura didattica competente del progetto di studio (*Learning Agreement*) prima della partenza per la sede assegnata, fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dai bandi di partecipazione ai programmi o dalle convenzioni stipulate con gli atenei esteri.
4. È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero certificati dall'università di destinazione (*Transcript of Records*) e rispondenti al *Learning Agreement* approvato. È garantita la conversione dei crediti ECTS in rapporto paritario (1:1) con i CFU.
5. La convalida delle attività svolte all'estero è sottoposta alla valutazione della struttura didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto al *Learning Agreement* approvato.
6. La conversione dei voti è effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli atenei partner secondo il sistema ECTS, comprendente la distribuzione statistica dei voti, utilizzando la tabella di conversione d'ateneo di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

7. Le attività didattiche e i crediti acquisiti all'estero devono risultare nel loro insieme coerenti con il profilo del corso di studio di appartenenza, sostituendo un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente.
8. Coloro che intendono frequentare università estere sulla base di una iniziativa personale non godono dello status di studenti di scambio. La struttura didattica competente può valutare, su specifica richiesta, se riconoscere in termini di crediti formativi le attività didattiche svolte all'estero.
9. Coloro che intendono frequentare università estere per conseguire un titolo di studio devono richiedere la sospensione della carriera, come previsto all'Art. 18 del presente Regolamento.

Art. 26 Mobilità in entrata

1. Gli studenti e le studentesse provenienti da atenei esteri possono svolgere parte dei propri studi presso Roma Tre, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale* e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.
2. Per essere ammessi ai corsi e agli appelli dei relativi esami devono richiedere l'approvazione del *Learning Agreement*, che viene effettuata dalla struttura didattica competente.
3. Coloro che intendono frequentare Roma Tre sulla base di una iniziativa personale, possono iscriversi a singoli insegnamenti, secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente Regolamento, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.

TITOLO VI – POST LAUREAM

Art. 27 Master

1. Presso Roma Tre sono attivati Master di primo e di secondo livello.
2. L'iscrizione ai Master di primo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di primo ciclo (laurea triennale).
3. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di secondo ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale o diploma di laurea secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 e successive modificazioni).
4. A conclusione del Master, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Diploma di Master Universitario di primo o di secondo livello, con l'indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 28 Corsi di perfezionamento

1. L'iscrizione ai corsi di perfezionamento è consentita a chi ha conseguito almeno un titolo di studio universitario di primo ciclo (laurea triennale).
2. A conclusione del corso, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Attestato.
3. L'iscrizione a un corso di perfezionamento non richiede la sospensione della carriera universitaria di cui all'Art. 18 del presente Regolamento.

Art. 29 Corsi di aggiornamento

1. L'iscrizione ai corsi di aggiornamento è consentita a chi è in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del corso.
2. A conclusione del corso, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

Art. 30 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico su base nazionale per titoli ed esami.
2. Il concorso è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni.
3. La Scuola ha durata biennale per un totale di 120 crediti formativi universitari.
4. A conclusione del secondo anno della Scuola, previo l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Corso e il superamento della verifica finale, viene rilasciato un Diploma nel quale sono riportati i crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 31 Dottorato di ricerca

Il Dottorato di ricerca è disciplinato dal *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca*, pubblicato sul sito di Ateneo.

TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI

Art. 32 Percorso PeF24

1. Presso Roma Tre è attivato il Percorso Formativo per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche individuate dal DM 10 agosto 2017, n. 616 quali requisiti di ammissione al concorso pubblico nazionale per l'accesso al percorso FIT di cui al Capo II del DLgs 13 aprile 2017, n. 59.
2. Il percorso formativo, denominato PeF24, consente l'acquisizione di un totale di 24 crediti negli ambiti e nei settori scientifico disciplinari indicati dal DM 10 agosto 2017 n. 616, cui corrispondono specifiche attività individuate nell'offerta formativa dall'ateneo.
3. Il percorso ha la durata di un anno accademico, con rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo qualora non si conseguissero i 24 crediti entro tale durata.
4. Possono iscriversi al percorso studenti e studentesse iscritti presso Roma Tre e laureati o laureate presso Roma Tre o altri atenei che debbano conseguire parzialmente o totalmente i 24 crediti.
5. Contestualmente all'iscrizione al percorso è possibile richiedere il riconoscimento di eventuali attività già svolte presso Roma Tre o altri atenei utili al conseguimento dei 24 crediti totali.

Art. 33 Corso intensivo di formazione per la qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”

1. È istituito presso Roma Tre il corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per l'acquisizione della qualifica di “educatore professionale socio-pedagogico” ai sensi dell'articolo 1, comma 597, della legge 205/2017.
2. Il percorso ha la durata di un anno accademico ed è riservato a coloro che alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
 - b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
3. L'attivazione del corso è subordinata alle disposizioni normative e alla programmazione dell'offerta formativa d'ateneo.

Art. 34 Corso di specializzazione annuale per Educatore dei servizi educativi per l'infanzia

1. È istituito presso Roma Tre il corso di specializzazione post lauream ai sensi del Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 378, che interessa le università nelle quali è attivo il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis.
2. Il percorso ha durata annuale ed è riservato a coloro che alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo infanzia, di cui al DM 26 maggio 1998;
 - b. laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM85 bis, di cui al DM 10 settembre 2010, n. 249.
3. L'attivazione del corso è subordinata alle disposizioni normative e alla programmazione dell'offerta formativa d'ateneo.

TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 35 Certificazioni

1. Gli studenti e le studentesse hanno diritto a ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione riporta le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.
2. Roma Tre provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere studentesche mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
3. Roma Tre rilascia il *Diploma Supplement* secondo lo schema adottato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
4. Roma Tre rilascia il Libretto d'Iscrizione, che attesta l'appartenenza a Roma Tre e consente la trascrizione degli esiti degli esami sostenuti. Tale trascrizione non vale come verbalizzazione degli esami, che si effettua esclusivamente secondo quanto previsto all'Art. 15 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 36 Norme di disciplina

1. Gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di studio attivati presso Roma Tre sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti con i docenti e tra loro stessi.
2. A coloro che violano norme regolamentari, statutarie o legislative sono applicate sanzioni disciplinari. Il Rettore o la Rettrice, il Senato Accademico, i Direttori o le Direttrici di Dipartimento, esercitano la giurisdizione disciplinare e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
3. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
 - a. ammonizione;
 - b. interdizione temporanea da uno o più attività formative;
 - c. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto, relativamente a una o più sessioni di esame;
 - d. sospensione temporanea dall'università fino a un massimo di un anno.
4. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati per iscritto da chiunque, nell'ambito universitario, ne abbia motivo, al Direttore o alla Direttrice del Dipartimento, o direttamente al Rettore o alla Rettrice.
5. Nel caso in cui il Direttore o la Direttrice del Dipartimento riscontri gli estremi per l'ammonizione di cui alla lettera a) del punto precedente, procede direttamente, segnalando il provvedimento adottato al Rettore o alla Rettrice.
6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b. e c., preliminarmente comunicata secondo quanto previsto al precedente punto 5., spetta al Dipartimento.
7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d. spetta al Senato Accademico.

8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
9. È ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Dipartimento che applica le sanzioni di cui alle lettere b. e c.
10. L'apertura del procedimento disciplinare deve essere tempestivamente comunicata a coloro che ne sono destinatari, che hanno diritto ad essere ascoltati da chi esercita la giurisdizione disciplinare e a presentare eventuali note scritte in loro difesa.
11. Prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, può essere applicata una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole. La misura può riguardare l'interdizione temporanea da uno o più corsi di studio, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o in altre strutture anche esterne a Roma Tre, dagli incarichi rivestiti in seno ad organi accademici, l'esclusione da uno o più esami di profitto, nonché la sospensione di attività di collaborazione ex D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 eventualmente in essere e dalla fruizione di borse di studio eventualmente attribuite.
12. La misura cautelare può essere revocata o sostituita con altra meno afflittiva, laddove emergano fatti che riducano la gravità dell'addebito ovvero comportamenti che dimostrino il ravvedimento.
13. Tutti i giudizi sono resi tempestivamente esecutivi con decreto rettorale.
14. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono registrate nella carriera universitaria e riportate nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.
15. Le sanzioni disciplinari comminate da altre università sono integralmente applicate presso Roma Tre in caso di trasferimento da altro ateneo.

Art. 37 Tutela per specifiche categorie di studenti e studentesse

2. Roma Tre si è da sempre impegnata affinché la tutela del diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello sia parte integrante delle politiche di Ateneo senza distinzione di sesso, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto a tutte le componenti universitarie.
2. Nello specifico, Roma Tre individua le seguenti categorie di studenti e studentesse, oggetto di specifiche iniziative volte a tutelare la partecipazione alla vita universitaria:
 - a. "atleti": si intendono studenti e studentesse coinvolti negli ultimi 12 mesi in discipline sportive appartenenti a federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):
 - i. atleti, allenatori o arbitri convocati nelle rappresentative della nazionale Italiana o per la partecipazione ai campionati assoluti o di categoria italiani, europei o mondiali;
 - ii. atleti o allenatori delle rappresentative di Roma Tre coinvolte in competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale;
 - b. "genitori" si intendono:
 - i. studentesse in gravidanza;
 - ii. studenti e studentesse con figli di età inferiore a 12 mesi; lo status è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento di minori entro 12 mesi dall'adozione/affidamento;
 - c. "persone con disabilità": si intendono studenti e studentesse che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - i. riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - ii. invalidità pari o superiore al 66%.
3. Per gli studenti e le studentesse di cui al punto precedente, in misura compatibile con le esigenze organizzative e regolamentari e nel rispetto del principio di parità di trattamento, è garantita la possibilità di:
 - a. concordare con il docente incontri anche al di fuori dagli orari prestabiliti per il ricevimento;
 - b. concordare con il docente, compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame;
 - c. richiedere un cambio canale, al fine di consentire la frequenza delle attività didattiche frontali in orari diversi da quelli previsti per il canale di appartenenza, nelle modalità consentite da ciascun Dipartimento;
 - d. accedere alle sessioni straordinarie di esami, ove previste.

TITOLO IX – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 38 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione

1. Il sito web di Roma Tre (www.uniroma3.it), il Portale dello Studente (portalestudente.uniroma3.it), i siti e le bacheche delle strutture didattiche costituiscono i principali strumenti ufficiali di comunicazione e pubblicazione degli avvisi.
2. Roma Tre utilizza inoltre i principali social media per la diffusione delle informazioni, attraverso apposite pagine istituzionali.
3. Roma Tre mette a disposizione degli studenti e delle studentesse una casella di posta elettronica istituzionale cui è possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente. Tale casella di posta è l'unico canale utilizzato per inviare comunicazioni da parte degli uffici. L'attivazione della casella di posta elettronica si effettua secondo le istruzioni presenti nel Portale dello Studente.

TITOLO X – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 39 Trattamento dei dati personali

1. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Norma transitoria

1. Tutti coloro che sono iscritti a corsi di studio dell'ordinamento ante DM 270/2004 hanno il diritto di completare gli studi entro l'Anno Accademico 2019-2020.
2. Coloro che risultino iscritti all'ordinamento ante DM 270/2004, ad esclusione del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria nel rispetto di quanto stabilito nel DM n. 249/2010, e che non avranno conseguito il titolo entro l'Anno Accademico 2019-2020, avranno l'obbligo di transitare all'attuale ordinamento, salvo il caso che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi e che debbano quindi sostenere soltanto la prova finale (esame di laurea).
3. Termini e modalità per il transito nell'attuale ordinamento saranno pubblicati sul Portale dello Studente e comunicati ai diretti interessati tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Art. 41 Norme finali

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 1 – PART-TIME

CALCOLO DELL'ANNO DI ISCRIZIONE

Corsi di Laurea

Anno di iscrizione	CFU acquisiti*		
	Part-time a 4 anni (45 CFU annuali)	Part-time a 5 anni (36 CFU annuali)	Part-time a 6 anni (30 CFU annuali)
Primo anno	Da 0 a 44 CFU	Da 0 a 35 CFU	Da 0 a 29 CFU
Secondo anno	Da 45 a 89 CFU	Da 36 a 71 CFU	Da 30 a 59 CFU
Terzo anno	Da 90 a 119 CFU	Da 72 a 107 CFU	Da 60 a 89 CFU
Quarto anno	-----	Da 108 a 119 CFU	Da 90 a 119 CFU

Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale

Anno di iscrizione	CFU acquisiti*	
	Part-time a 3 anni (40 CFU annuali)	Part-time a 4 anni (30 CFU annuali)
Primo anno	Da 0 a 39 CFU	Da 0 a 29 CFU
Secondo anno	Da 40 a 59 CFU	Da 30 a 59 CFU

* Secondo quanto stabilito al comma 5 dell'1.Art. 12 del Regolamento, il numero minimo e massimo di crediti può variare fino ad un limite di 5 crediti in difetto o in eccesso.

ALLEGATO 2 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI

La conversione si effettua secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. ECTS: prime due righe evidenziate
2. Distribuzione percentile dei voti, in comparazione con i nostri dati
3. Corrispondenza numerica

N.B. I Paesi per i quali non è presente una proposta di conversione non hanno un sistema di voti condiviso a livello nazionale. Le conversioni verranno valutate caso per caso sulla base delle informazioni presenti nei *Transcript of Records*.

ECTS	A+	A	B	C	D	E	F
ITALIA	30/L	30	28	26	24	22	< 18
ALBANIA	10	9	8	7	6	5	4, 3, 2
ARGENTINA	Sobresaliente / 10	Muy bueno / 9	Distinguido / 7-8	-	Bueno 5-6	Aprovado 4	Insuficiente 0-3
AUSTRALIA	7	7	6	5	4	< 3	3-1
AUSTRIA	1		2	3		4	5
BELGIO	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11	0-9
BRASILE	10	9	8	7	6	5	0-4.9
BULGARIA	6	-	5	4	-	3	2
CANADA	A+	A	B+	B-	C+	C-/D	E
CILE	A+ / 7	A	A- / 6	B+ / 5.5	B / 5	B- / 4.5 – C / 4	D-F
CINA	A / 90-100	-	-	B / 80-89	C / 70-79	D / 60-69	E
CIPRO	10	9	8	7	6	5	< 5
CROAZIA	5	-	4	-	3	2	1
DANIMARCA	12-13	10-11	9	8	7	6	0-5
FINLANDIA	5	5	4	3	2	1	0
FRANCIA	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11	<= 9
GERMANIA	1	1.1-1.5	1.6-2.0	2.1-2.5	2.6-3.5	3.6-4.9	<= 5
GIAPPONE	80-100 / Yu 100 = 30/L			70-79/Ryo	60-69 / Ka	-	<= 59 Fuka
GRAN BRETAGNA	A; A+ / > 70%	-	A-; B+ / 60-69%	B; B- / 50-59%	C+-C / 41-49%	C-; D / 40%	E-F
GRECIA	10	9	8	7	6	5	< 5
IRLANDA (A)	>70% / 1		62%-69% / 2nd-I	55%-61% / 2nd-II	50%-54% / 3rd	51%-40% / pass	<40% / fail
IRLANDA (B)	A+	A/A-	B+/B	B-/C+	C	C-	D/E/F/G
ISLANDA	10	9	8	7	6	5	< 5
ISRAELE							
LETTONIA	10	9	8	7	6	5	< 5
LIECHTENSTEIN	6	5.5	5	4.5	4	-	< 4 FAIL
LITUANIA	10	9	8	7	6	5	< 5
LUSSEMBURGO	18-20	16-17	14-15	13	12	10-11	<= 9
MALTA	A+	A	A-; B+	B; B-	C+; C	C-; D+; D	E
NORVEGIA	A+/1	A/1.1-1.9	B/2-2.4	C/2.5	D/2.7	E/4	< 4
PAESI BASSI	9-10	7.8-8.9	7.0-7.7	6.7-6.9	6.0-6.6	5.5-5.9	< 5.5
PERÙ	20 16-20 Excelente	19	16-18	14-15 Muy bueno	13 Bueno	11-12 Aprobado	0-10 Malo

ECTS	A+	A	B	C	D	E	F
ITALIA	30/L	30	28	26	24	22	< 18
POLONIA	5	4.5	4	3.5-3.9 / 3+	3.1-3.4	3	2
PORTOGALLO	18-20	16-17	15	13-14	12	10-11	< 10
REP. CECA	A+ / 1	A / 1-	B / 2	C / 2-	D / 3	E	F / 4
RUSSIA	5 Otlichno/pyat	-	4 Khorosho/t sjetyri	-	3 Udovletvor itel'no/trie	-	2 Plokho/dwa
ROMANIA	10	9	8	7	6	5	4
SERBIA	10	9	8	7	-	6	1-5
SLOVENIA	10	9.0-9.9	8.0-8.9	7.0-7.9	6.5-6.9	6.0-6.5	<6
SLOVACCHIA	1	-	2	-	3	-	4
SPAGNA	10 (matricula de honor)	9 (sobresal iente)	7-8 (notable)	6.5-6.9	6.0-6.4 (aprobado - apto)	5 (aprobado)	< 5 (suspenso)
STATI UNITI	A+	A	B	C+/C	C-	D	E
SVEZIA	A	-	B	C	D	E	F
SVIZZERA	6		5 ½	5	4 ½	4	< 4
TURCHIA (es.)	A+	A	B	C; C+	C-	D	E
UNGHERIA	5	-	4	3	-	2	1